



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 09/11/2015

OGGETTO: Atto di Transazione Comune di Napoli – Citelum.

L'anno duemilaquindici, il giorno 9 del mese di novembre, alle ore 14:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sull'Atto Transattivo, di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- letto il parere del Servizio Autonomo Avvocatura, prot. n. 854101 del 03/11/2015;
 - letto la bozza di Atto di Transazione così come trasmessa con nota prot. PG/2015/864261 del 06/11/2015 a firma dell'Assessore allo Sport e Decoro Urbano, Sig. Ciro Borriello;
- si accinge ad entrare nel merito della tematica qui considerata per esprimere il proprio parere di competenza.

PREMESSO CHE

- dalla lettura della sommaria documentazione inviata si evince che sussistono ritardi ed inadempimenti di vario tipo nella erogazione dei corrispettivi di pagamento nei confronti del R.T.I. CITELUM – CO.GE.I. s.r.l. che suggerirebbe a chi di competenza (Servizio Ispettivo) di approfondire ed accertare eventuali responsabilità.
- l'Avvocatura comunale, nell'esprimere il proprio parere, ha suggerito di apportare alcune modifiche che qui di seguito si riassumono brevemente:
 - 1) con riferimento alla lettera del punto d1), si dovrà stralciare il riferimento ai termini *“proroghe, rinnovi ed estensioni del servizio”* in quanto sembra essere avvenuta solo un'estensione del servizio derivante dalla variazione in aumento del quinto d'obbligo (per la quale fattispecie il Dirigente del Servizio, dovrà valutare il



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

ricorrere dei relativi presupposti ai sensi dell'art. 114 del Codice dei Contratti e degli artt. 310-311 del D.P.R. 207/2010) e non sono previste proroghe del contratto, aggiungendo che alla luce della necessità della procedura competitiva per l'affidamento futuro del servizio non sono appunto proponibili "rinnovi";

2) allo stesso modo, dovranno stralciarsi dall'art. 2, comma 3 dell'Accordo Transattivo le parole "...sue eventuali proroghe o rinnovi o estensioni del servizio";

3) in coerenza di quanto sopra indicato all'art. 2, commi 2 e 3, dovrà precisarsi che conguagli e/o crediti eventualmente sopravvenienti saranno riconosciuti solo a seguito dei controlli del servizio, propedeutici alle liquidazioni;

4) in relazione alla lettera c) dell'art. 1, dopo la parola "emetterà" dovranno aggiungersi le parole "previi i controlli amministrativo-contabili di rito" qualora essi non siano stati ancora eseguiti dai servizi competenti, ovvero non risultano predisposte le relative liquidazioni;

5) in riferimento alla dichiarazione dell'Ente di non aver null'altro a pretendere dall'esecuzione del contratto, quest'ultima dovrà essere sostituita con le seguenti parole: "dichiarando di non aver nulla a pretendere in relazione all'applicazione di penali relative alle prestazioni oggetto della presente transazione, di cui all'art. 1, fatta salva la lettera d)";

6) in relazione alla clausola di cui al beneficio del termine ed alla risoluzione *oper juris* della transazione in caso di mancata osservanza delle scadenze del piano di dilazione del credito riconosciuto, è opportuno precisare che il Dirigente del Servizio dovrà previamente verificare presso gli uffici di Ragioneria la compatibilità finanziaria dei pagamenti programmati affinché la stipula della transazione medesima non risulta vanificata.

La convenienza della sottoscrizione di questa transazione è caratterizzata dalla circostanza che la R.T.I. CITELUM dichiara di rinunciare ad una quota di interessi pari ad € 2.400.158,19 sul complessivo debito pari ad € 20.602.583,92 rinunciando altresì ulteriori interessi maturandi sulla sorta capitale e ciò per effetto di un predisposto piano di dilazione dei pagamenti, strutturato con scadenze periodiche e piuttosto ravvicinate di cui all'art. 1, lettera b) e dall'altra circostanza dove il Comune, invece, dichiara di rinunciare all'applicazione di una penale pari ad € 150.000,00.

Per il pagamento di questi debiti si richiamano la Deliberazione di C.C. nn. 12 del 08/04/2014, Deliberazione di C.C. n. 51 del 26/09/2014, la Deliberazione di C.C. n. 82 del 19/12/2014, con le quali sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ed interessi riconosciuti a favore della R.T.I. CITELUM s.r.l.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

Si precisa al riguardo che dovranno essere quantificati e riconosciuti altri crediti a favore della R.T.I. CITELUM s.r.l. che sono esclusi dalla transazione in argomento e che verranno liquidati previ visti di congruità a favore sempre della R.T.I. CITELUM s.r.l.

Sono altresì esclusi dall'Atto di Transazione importi di cui ai punti 7, 8 e 10 nonché ulteriori crediti maturati per prestazioni già eseguite e non ancora fatturate da parte dell' R.T.C. e maturandi in dipendenza del contratto Rep. n. 81648 del 16/11/2010 e sua estensione non esplicitamente citati nel presente atto.

TUTTO CIO' CONSIDERATO IN PREMESSA,

il Collegio dei Revisori dei conti, per quanto di competenza, esprime il proprio parere in termini di “favorevole” per l'Atto di Transazione Comune di Napoli-R.T.I. CITELUM s.r.l. condizionando lo stesso alla rigorosa trascrizione e riporto nello Schema in considerazione di tutte le prescrizioni espresse dall'Avvocatura comunale nel proprio parere già richiamato e, in aggiunta, si raccomanda di riesaminare tutta la questione inerente la fornitura dell'energia elettrica tenendo conto delle condizioni che offrono i maggiori fornitori di energia elettrica a livello nazionale privilegiando l'affidabilità, l'economicità e l'efficienza gestionale.

Napoli, lì 09/11/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI
